



*Al Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 7-bis, comma 2, e l'articolo 25;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/DEC/2012/001 del 11.01.2012;

**VISTO** l'art. 23 del decreto legislativo n. 104 del 2017 che prevede che le disposizioni nello stesso contenute si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017;

**VISTA** la nota prot. DVA 17299 del 20 luglio 2017 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali richiama l'attenzione delle Regioni in merito al nuovo riparto delle competenze per come risultante dall'art. 22 del decreto legislativo 104 del 2017, che va ad incidere sull'allegato II ed introduce il nuovo allegato II bis al decreto legislativo 152 del 2006;

**VISTA** la nota prot. n. 17056 del 07.08.2017, acquisita al protocollo DVA 18603 del 7 agosto 2017, con cui la Regione Autonoma della Sardegna, in considerazione del nuovo riparto di competenza introdotto dal decreto legislativo n. 104 del 2017, ha indicato alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali il collegamento per accedere alla documentazione ambientale e progettuale allegata all'istanza di VIA, presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A. alla medesima Regione dopo la data del 16 maggio 2017 e relativa al progetto denominato

“Metanizzazione Sardegna” (Tratto Sud), disponibile in formato digitale sulla sezione dedicata alla valutazione ambientale del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;

**VISTA** la nota prot. n. DVA 20138 dell’11 settembre 2017 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna che alla luce delle nuove disposizioni di cui al decreto legislativo n. 104 del 2017, l’istanza di VIA inerente il progetto “Metanizzazione Sardegna” (tratto Sud) era da considerarsi come presentata *ab origine* presso l’amministrazione statale, e ha chiesto pertanto il trasferimento alla stessa del fascicolo amministrativo, ivi compresa la documentazione tecnico – progettuale;

**VISTA** la nota prot. INGCOS/TECLEG/CENORD/324 del 21 settembre 2017, acquisita al protocollo n. DVA 21710 del 22 settembre 2017, con cui la Snam Rete Gas S.p.A. ha inviato tutta la documentazione ambientale e progettuale relativa al progetto “Metanizzazione Sardegna” – tratto Sud già a suo tempo trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna in allegato all’istanza di VIA;

**VISTA** la nota prot. n. DVA 22335 del 29 settembre 2017 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha rappresentato alla Snam Rete Gas S.p.A. la necessità di provvedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso al pubblico;

**VISTA** la nota prot. INGCOS/TECLEG/CENORD/334 del 3 ottobre 2017, acquisita al protocollo n. DVA 22763 del 5 ottobre 2017 con cui la Snam Rete Gas S.p.A. ha inviato l’Avviso al pubblico che è stato pubblicato sulla pagina web della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali in data 17 novembre 2017;

**VISTA** la nota prot. n. DVA 23121 del 10 ottobre 2017 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna che avendo già provveduto la Società proponente a trasmettere la documentazione tecnica necessaria a perfezionare l’istanza di VIA, rimane solo da acquisire dalla Regione i documenti amministrativi, con particolare riferimento all’istanza di VIA;

**VISTA** la nota prot. n. 23530 del 9 novembre 2017, acquisita al protocollo n DVA 25881 del 9 novembre 2017, con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha ufficialmente trasmesso alla scrivente copia dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ad essa presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A., prot. n. INGCOS/TECLEG/CENORD/CAS-132 del 15 giugno 2017, ed acquisita al protocollo della Regione Sardegna n. 12913 del 21 giugno 2017;

**PRESO ATTO** che il progetto è compreso tra le tipologie di opere di cui all’allegato II bis alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al punto 1, lettera b) – “Istallazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO<sub>2</sub> ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20 km” sottoposte, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 2, del medesimo decreto, a procedura di verifica di assoggettabilità in sede statale;

**CONSIDERATO** che, stante l’interferenza diretta dell’area di studio con alcune aree protette Natura 2000, la Snam Rete Gas S.p.A., in virtù dell’art. 6, punto 7 lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza VIA, nonché le integrazioni fornite in data 2 luglio 2018, a fronte della richiesta della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. n. DVA 10093 del 2 maggio 2018;

**VISTA** la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 5 settembre 2018, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa ai fini della consultazione del pubblico;

**VISTA** la documentazione integrativa volontaria trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. in data 21 marzo 2019 redatta allo scopo di rispondere alle osservazioni pervenute sulla documentazione integrativa del 2 luglio 2018;

**VISTA** la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 3 aprile 2019, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa volontaria, ai fini della consultazione del pubblico;

**PRESO ATTO** che:

- a) in data 16 marzo 2017 la Società Gasdotti Italia - SGI ha richiesto alla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Valutazioni Ambientali, l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 per il progetto "Sistema Trasporto Gas Naturale Sardegna – Sezione Centro Sud" pressoché analogo al progetto oggetto del presente provvedimento;
- b) con nota SVIL/MMi/IAI/2017/0670 del 3 agosto 2017 la Società Gasdotti Italia - SGI ha comunicato alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 104 del 2017 ed ha quindi chiesto di applicare al procedimento VIA relativo a detto progetto "Sistema Trasporto Gas Naturale Sardegna – Sezione Centro Sud" la disciplina di cui al predetto decreto legislativo n. 104 del 2017, ovvero la prosecuzione a livello statale del procedimento di VIA già avviato presso la Regione Sardegna;
- c) con nota prot. 13951 del 18 giugno 2018, non essendo pervenuta da parte della Società Gasdotti Italia - SGI, la documentazione necessaria alla procedibilità dell'istanza su richiamata, la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha provveduto all'archiviazione dell'istanza medesima;

**VISTA** la nota prot. 21/19 del 1 aprile 2019 con cui, a seguito della sigla di un accordo di principio tra la Società Snam Rete Gas e Società Gasdotti Italia, la stessa Società Snam Rete Gas, ha comunicato che in pari data la Società Gasdotti Italia è entrata nella Società per azioni denominata ENURA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Snam Rete Gas; di conseguenza, la Società Gasdotti Italia ha rinunciato ai procedimenti VIA e autorizzativo da essa avviati, relativi ai progetti di metanizzazione della Sardegna, subordinatamente alla voltura degli stessi ad ENURA S.p.A., in qualità di proponente;

**PRESO ATTO** che

- a) Il Progetto di "Metanizzazione della Sardegna – tratto Sud" è finalizzato alla realizzazione della prima dorsale di trasporto regionale di gas naturale in quanto la Sardegna è l'unica regione italiana ad essere ancora priva di una rete di trasporto del gas naturale;
- b) l'opera interessa il territorio di tre province: Città Metropolitana di Cagliari, Provincia di Sud Sardegna e Provincia di Oristano e si articola in una serie di interventi consistenti nella posa di condotte principali nonché di svariate linee secondarie (o derivate) che assicureranno l'approvvigionamento delle diverse utenze esistenti lungo il tracciato delle stesse;
- c) il progetto di metanizzazione consiste nella realizzazione di 150 km di linee principali così

suddivise:

- 1) Cagliari – Palmas Arborea DN 650 (26”) di 94 km, che dall’ambito portuale di Cagliari si dirige verso nord-ovest fino a raggiungere l’entroterra di Oristano;
- 2) Collegamento Terminale di Oristano DN 650 (26”) – DP 75 bar di 13,520 km, finalizzato ad approvvigionare la stessa dorsale dal comprensorio di Oristano;
- 3) Vallermosa – Sulcis DN 400 (16”) – DP 75 bar, di lunghezza pari a 42,950 km, destinata ad alimentare il bacino del Sulcis.

**PRESO ATTO** che è prevista inoltre la realizzazione di otto linee secondarie per uno sviluppo complessivo di 80 km, di cui 2 di diametro DN 250 (10”) e sei di diametro DN 150 (6”), finalizzate ad alimentare i diversi bacini di utenza che si susseguono lungo lo sviluppo della dorsale stessa;

**PRESO ATTO** che il Proponente ha ipotizzato che a regime, l’alimentazione della rete sia garantita da terminale GNL (la cui ubicazione e numerosità sono al momento ignoti), ma il progetto è stato dimensionato “allo scopo di perseguire la massima flessibilità e sicurezza di approvvigionamento, garantendo l’alimentazione del mercato ipotizzato a regime anche da un solo punto di alimentazione”;

**CONSIDERATO** che:

In merito al sistema delle aree protette della Rete Natura 2000, solo la linea principale “Cagliari – Palmas Arborea DN 650 (26”)” interferisce direttamente con uno ZSC e con uno ZPS; per la rimanente parte dell’opera le interferenze con le aree protette sono indirette. I siti prossimi al progetto, e la loro distanza dalla condotta, sono:

“Cagliari – Palmas Arborea DN 650 (26”)”:

- a) ITB040023 ZSC Stagno di Cagliari e Saline di Macchiareddu e Laguna Santa Galla – interessato dall’opera;
- b) ITB044003 ZPS Stagno di Cagliari – interessato dall’opera;
- c) ITB041105 SIC Foresta Monte Arcosu - distanza minima 1880 m;
- d) ITB044009 ZPS Foresta Monte Arcosu - distanza minima 2980 m;

“Vallermosa – Sulcis DN 400 (16”)”:

- a) ITB042251 SIC Corongiu De Mari - distanza minima 4580 m;
- b) ITB040029 ZSC Costa di Nebida - distanza minima 4270 m;
- c) ITB040028 ZSC Punta S’Aliga - distanza minima 1630 m;
- d) ITB041111 ZSC Monte Linas - Marganai - distanza minima 2310 m;

Collegamento Terminale di Oristano DN 650 (26”):

- a) ITB030033 ZSC Stagno di Pauli Malori di Oristano - distanza minima 0,380 m;
- b) ITB034005 ZPS Stagno di Pauli Malori - distanza minima 0,510 m;
- c) ITB034001 ZPS Stagno di S. Ena Arruba - distanza minima 1,900 m;
- d) ITB030037 SIC Stagno di Santa Giusta - distanza minima 0,230 m;
- e) ITB032219 SIC Sassu-Cirras - distanza minima 0,250 m;
- f) ITB030016 SIC Stagno di S. Ena Arruba e territori limitrofi - distanza minima 1190 m;

“Derivazione per Capoterra Sarroch DN 150 (6”)”:

- a) ITB041105 SIC Foresta di Monte Arcosu - distanza minima 1500 m;
- b) IT044009 ZPS Foresta di Monte Arcosu - distanza minima 2420 m.

Il progetto nel suo complesso interessa anche le seguenti aree IBA:

- a) IBA 188 – Stagno di Cagliari;

- b) IBA 178 – Campidano Centrale (in 3 differenti tratte);
- c) IBA 218 – Sinis e Stagni di Oristano;

**PRESO ATTO** che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel parere n. 3127 del 27 settembre 2019, ha comunicato di ritenere corrette le valutazioni del proponente che, per otto delle dodici delle aree Natura 2000 summenzionate, in relazione alla loro distanza dalle aree di cantiere, ha reputato non significativi gli impatti, sia per le componenti biotiche sia abiotiche, e conseguentemente non necessario proseguire con le fasi successive di valutazione di incidenza ambientale, esaurendo l’analisi nella fase di screening.

Per quanto concerne i siti direttamente attraversati dal “Metanodotto Cagliari – Palmas Arborea” ITB040023 ZSC “Stagno di Cagliari e Saline di Macchiareddu e Laguna Santa Galla” e ITB044003 ZPS “Stagno di Cagliari”, nonché quelli posti in prossimità degli altri tratti di linea (meno di 400 m) ITB030033 ZSC “Stagno di Pauli Malori di Oristano”, ITB030037 SIC “Stagno di Santa Giusta”, ITB032219 SIC “Sassu-Cirras”, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, ha valutato che la realizzazione dell’intervento in essere, tenuto conto delle modalità di intervento appositamente studiate e del cronoprogramma delle attività proposte, non comporta incidenze negative sui Siti Natura 2000;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono pervenute numerose osservazioni – tra cui quelle in ultimo trasmesse dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 17140 del 7 agosto 2019 – e pareri di cui la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto, congiuntamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, nella predisposizione del parere e nella definizione delle condizioni ambientali dello stesso;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni n. 3127 del 27 settembre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. 35880 del 4 dicembre 2019;

**CONSIDERATO** che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha condizionato il proprio parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale del tratto finale del progetto di cui trattasi denominato “MET Cagliari-Palmas Arborea” (progressive da km 0+000 a km 3.488 ca.; comprensivo del relativo P.I.D.I. n. 1 – Area impiantistica di Cagliari), ricadente nell’ambito delle aree del Porto Canale del Porto di Cagliari, alla favorevole risoluzione delle problematiche nel medesimo parere esposte relative all’annullamento definitivo da parte del Consiglio di Stato, con Sentenza n. 22 del 2000, delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel 1981 per la costruzione dello stesso Porto Canale e che, pertanto, solo in conseguenza della risoluzione delle problematiche sopra dette, lo stesso Ministero potrà confermare la valutazione positiva espressa nel parere sui possibili impatti sul paesaggio, con conseguente autorizzazione alla realizzazione della porzione di progetto in questione;

**ACQUISITE** le osservazioni espresse dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. 17140 del 7 agosto 2019 che pur evidenziando alcune carenze nella trattazione di specifici argomenti, non risultano in conclusione ostative al progetto, tant’è che molte di tali osservazioni assumono valenza di richiesta di adozione di alcuni accorgimenti per la realizzazione dell’opera e di rispetto di alcune condizioni ambientali;

**PRESO ATTO** la Società proponente con nota prot. 18 del 11 settembre 2019 ha riscontrato la citata nota della Regione Autonoma della Sardegna, rappresentando la volontà di tener conto ove possibile delle osservazioni da questa espresse;

**PRESO ATTO** che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, nel parere n. 3127 del 27 settembre 2019, ha valutato di rendere prescrittive le raccomandazioni fornite nelle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna prot. 17140 del 7 agosto 2019, che dovranno pertanto essere considerate a tutti gli effetti quali “condizioni ambientali”;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con condizioni ambientali n. 3127 del 27 settembre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 106 pagine;
- b) il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo reso con nota prot. 35880 del 4 dicembre 2019, costituito da n. 55 pagine;
- c) le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna prot. 17140 del 7 agosto 2019 costituite da 22 pagine;

**CONSIDERATO CHE:**

- a) l’articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che sia l’autorità competente a verificare l’ottemperanza, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, dell’Istituto superiore di sanità ovvero di altri soggetti pubblici;
- b) con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 dicembre 2015, n. 308, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- c) in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo n. 104 del 2017, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;
- d) il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

**DECRETA**

**Art. 1**

***(Giudizio di compatibilità ambientale)***

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di “Metanizzazione Sardegna – Tratto Sud”, presentato da Snam Rete Gas S.p.A., alla titolarità del quale è successivamente subentrata la ENURA S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.

## **Art. 2**

### ***(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3127 del 27 settembre 2019. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## **Art. 3**

### ***(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 35880 del 4 dicembre 2019. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## **Art. 4**

### ***(Condizioni ambientali della Regione Sardegna)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alle osservazioni della Regione Sardegna prot. 17140 del 7 agosto 2019.

## **Art. 5**

### ***(Verifiche di ottemperanza)***

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il soggetto individuato per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali poste nelle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna è la Regione medesima, che provvede direttamente o avvalendosi di altri enti da essa delegati. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvedono a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del soggetto Proponente laddove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino tra i loro compiti istituzionali.

## **Art. 6**

### ***(Disposizioni finali)***

1. Il presente provvedimento è comunicato alla ENURA S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Autonoma della

Sardegna, alla Città Metropolitana di Cagliari, alla Provincia di Sud Sardegna, alla Provincia di Oristano, ai Comuni di: Cagliari, Carbonia, Capoterra, Decimopotzu, Domusnovas, Guspini, Iglesias, Marrubiu, Mogoro, Musei, Oristano, Pabillonis, Arborea, Monreale, Sanluri, Santa Giusta, Sardara, Sarroch, Serramanna, Sestu, Siliqua, Terralba, Uras, Uta, Vallermosa, Villacidro, Villamassargia, Villasor, Villaspeciosa, all’Autorità di Bacino regionale della Sardegna e all’ARPA Sardegna.

2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Autorità competente. In alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITA’ CULTURALI  
E PER IL TURISMO

Dario Franceschini